

# **TI\_GERICHTE 80.2016.283 vom 18. November 2016**

TI Tribunale d'appello, 2016-11-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_80.2016.283](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2016.283)

FR: TI\_GERICHTE 80.2016.283 du 18 novembre 2016

IT: TI\_GERICHTE 80.2016.283 del 18 novembre 2016

## **Regeste**

Imposta comunale: decisione di riparto intercomunale, reclamo, termine di trenta giorni dalla notificazione, non dal ricevimento delle bollette dell'imposta comunale

## **Erwägungen**

### **E. 1**

La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se un'eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

### **E. 2.1**

Nella fattispecie, come visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo, inoltrato dalla contribuente con scritto del 6 novembre 2016, per tardività. L'autorità di tassazione non è invece entrata nel merito delle contestazioni della ricorrente. In queste circostanze, a questa Camera è precluso l'esame del merito della tassazione contestata, dovendo essa limitarsi a verificare la legittimità della decisione con cui l'RS 1 ha dichiarato irricevibile il reclamo.

### **E. 2.2**

Secondo l'art. 279 LT, se le condizioni di assoggettamento si verificano in più comuni è stabilito un riparto intercomunale, riservate le disposizioni speciali degli articoli seguenti, secondo i principi del diritto federale concernente il divieto di doppia imposizione intercantonale. L'art. 285 LT prevede che il riparto sia eseguito su rivendicazione dei comuni interessati e che la rivendicazione sia tempestiva se viene inoltrata all'autorità di tassazione entro sei mesi dal momento in cui ne sono dati i presupposti oppure prima che la relativa tassazione sia passata in giudicato (cpv. 1). Il riparto deve essere eseguito d'ufficio se i requisiti sono desumibili dagli atti in possesso dell'autorità di tassazione (cpv. 2). Il riparto è intimato al contribuente e ai comuni interessati (cpv. 3). Per l'art. 286 cpv. 1 LT, contro il riparto, il contribuente e i comuni interessati possono inoltrare reclamo all'autorità di tassazione in tante copie quanti sono gli interessati, più una, entro trenta giorni dalla notifica. Contro la decisione su reclamo, gli interessati possono inoltrare ricorso alla Camera di diritto tributario in tante copie quanti sono gli interessati, più una, entro il termine di trenta giorni dalla notifica (art. 287 cpv. 1 LT).

### **E. 2.3**

Nel caso in esame, come detto, l'Ufficio di tassazione ha notificato alle parti il riparto intercomunale unitamente alla decisione di tassazione dell'imposta cantonale 2015, cioè il 14 settembre 2016. La contribuente lo ha tuttavia impugnato con reclamo solo il 7 novembre 2016. L'autorità fiscale non è dunque entrata nel merito del reclamo della contribuente, poiché non è stato rispettato il termine di trenta giorni dal momento della notificazione della decisione impugnata.

#### **E. 2.4.1**

Richiesta dall'RS 1 di giustificare l'inosservanza del termine di reclamo, la contribuente ha ammesso di aver inoltrato tardivamente la propria opposizione, scusandosi. Ha asserito di essersi accorta solo alla fine del mese di ottobre 2016 della decisione errata quando si è resa conto che la fattura dell'imposta comunale da saldare (pari a fr. 840.-- a titolo d'imposta sul reddito) proveniva dal Municipio di \_\_\_\_\_, e non dal Municipio di \_\_\_\_\_.

#### **E. 2.4.2**

Secondo l'art. 192 cpv. 1 LT, i termini stabiliti dalla legge sono perentori. La restituzione dei termini è data tuttavia se è provato che l'inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT). In presenza di un motivo di restituzione del termine, il rimedio giuridico deve comunque essere esperito entro trenta giorni dal momento in cui esso è venuto meno (presupposto formale; cfr. p. es. le sentenze del Tribunale federale 2C\_451/2016 e 2C\_452/2016 dell'8 luglio 2016 consid. 2.2.1; 2C\_318/2016 e 2C\_319/2016 del 18 aprile 2016 consid. 2.3.2). In linea di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude di principio la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF 106 II 173).

#### **E. 2.4.3**

Il fatto che la ricorrente sostenga di essersi "accorta della tassazione errata solo quando a fine ottobre volev[a] regolarmente saldare i conti mensili, in quanto è menzionato il comune di \_\_\_\_\_ e l'anno 2015 (v. allegato 1)" non costituisce un valido motivo di restituzione dei termini, come rettamente rilevato dall'autorità fiscale. In effetti, dalla decisione di riparto intercomunale del 14 settembre 2016 emerge chiaramente, anche per una persona non esperta del diritto tributario, che la sostanza e il reddito della contribuente sono stati suddivisi tra il Comune di \_\_\_\_\_ e il Comune di \_\_\_\_\_ (cfr., nel dettaglio, la decisione di riparto del 14 settembre 2016). Detta decisione, contrariamente a quanto sostiene l'insorgente in questa sede, non può dunque dar adito a diversa interpretazione. A ciò va aggiunto che è proprio la stessa contribuente che ha allegato alla dichiarazione d'imposta 2015 il bilancio dell'anno 2015 della sua attività professionale, indicando su tutte le pagine l'indirizzo di \_\_\_\_\_ (e non quello di \_\_\_\_\_) [cfr., al proposito, il relativo incarto fiscale]. In queste circostanze, è difficile imputare all'autorità di tassazione l'errore lamentato dalla ricorrente. D'altronde, alla luce del fatto che nessuno dei due comuni interessati abbia contestato il riparto intercomunale, ci si potrebbe anche domandare se la contribuente abbia informato le autorità in questione del trasferimento della sua attività lucrativa indipendente.

### **E. 2.5**

La decisione con cui l'RS 1 ha dichiarato irricevibile il reclamo per inosservanza del termine legale è pertanto conforme al diritto. Ne discende che la decisione di tassazione IC 2015 e la decisione di riparto IC 2015 sono passate in giudicato, non essendo state impugnate tempestivamente con reclamo dall'insorgente presso l'RS 1.

### **E. 3**

Il ricorso è conseguentemente respinto. Visto l'esito del gravame, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese l'art. 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 200.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 280.– sono a carico della ricorrente. 3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF). 4. Intimazione a: per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretari a :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.